

PIATTAFORMA LEGALAPP - FAQ

<i>Quesiti sottoposti all'Organismo da parte delle Aziende Sanitarie</i>	<i>Soluzioni proposte e condivise dall'Organismo di monitoraggio</i>
Nel menù a tendina relativo alla sede dell'autorità giudiziaria manca la città di Roma per il Consiglio di Stato e Corte di Cassazione	Si è provveduto ad aggiungere il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione per il Comune di Roma nel menù a tendina.
Nel menù a tendina relativo al tipo di Atto giudiziario figura solo l'atto di citazione, sarebbe opportuno inserire anche il Ricorso ex art. 414 c.p.c., ed il Ricorso in Appello (innanzi alla Corte di Appello Lavoro).	Si è provveduto ad aggiungere la voce "Ricorso ex art. 414 c.p.c." nel menù a tendina per la selezione della tipologia domanda da inserire
Nel menù a tendina relativo all'ufficio giudiziario mancano alcuni Plessi, ossia: Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Commissione Tributaria Regionale, Commissione Tributaria Centrale, Corte dei Conti, Corte di Assise e Tribunale Penale	Sono state aggiunte le voci relative a Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Commissione Tributaria Centrale con sede a Roma. Inoltre abbiamo aggiunto per ogni regione (agganciata al capoluogo) la Commissione Tributaria Regionale, e la Corte dei Conti con le varie sezioni regionali (agganciate ai capoluoghi). Per quanto riguarda invece la Corte di Assise e il Tribunale Penale le comunichiamo che si è preferito non scendere a questo ulteriore livello di dettaglio, avendo comunque la possibilità di risalire alla sezione del tribunale sulla base della classe procedimento definita.
Dove possibile sarebbe opportuno attivare la funzione "Aggiungi" con riferimento ai dati dei convenuti non rendendoli però obbligatori, in modo da poter inserire in determinati casi anche altre parti del giudizio (ad esempio nei ricorsi in materia di appalti innanzi al giudice amministrativo può essere opportuno inserire anche il controinteressato; così come in altri casi innanzi al giudice ordinario).	In merito a questa richiesta consigliamo di definire un gruppo di parti causa, in maniera tale da poter definire anche altre parti del giudizio. E' necessario però che l'inserimento delle parti causa (attore e convenuto) debba essere effettuato nella prima fase di inserimento del fascicolo giudiziario, in maniera tale da poter apportare eventuali modifiche anagrafiche a parti causa già esistenti, o definirne nuove parti causa che non sono ancora registrate in anagrafica; questo perché una volta effettuato il primo salvataggio del fascicolo che si sta inserendo non sarà più possibile modificare la tipologia di parte causa inserita. In tal caso si consiglia di procedere con la cancellazione del fascicolo inserito, e il reinserimento dello stesso con la corretta parte causa.
Se possibile occorrerebbe ampliare l'anno di decorrenza iniziale delle pratiche ferme nell'attuale sistema al 2009 (magari dal 2000).	Si è provveduto all'ampliamento del menù a tendina con gli anni di decorrenza richiesti, a partire dal 2000.

Nella sezione categoria contenzioso della maschera dai domanda, la cat. D.1 è imprecisa e incompleta; lo stesso dicasi per le sottocategorie;	Per quanto riguarda la categoria D.1, e le relative sottocategorie, è stato ritenuto sufficiente il contenuto informativo in essere e il livello di dettaglio definito. Nel caso specifico, tutto ciò che è ritenuto non classificabile in nessuna delle sottocategorie proposte, può essere attribuito alla sottocategoria "D.1.4 - Altro"
I decreti ingiuntivi vengono considerati alla stregua degli atti giudiziari a cognizione piena. In realtà la cognizione piena e di merito è solamente eventuale e si instaura solo in caso di opposizione. Sarebbe utile prevedere un bottone "opposizione" con le notizie relative.	Per quanto riguarda la segnalazione riguardante il dettaglio sull'opposizione ai decreti ingiuntivi, si procederà ad aggiornare la piattaforma con l'aggiunta di un "flag" per precisare l'eventuale avvenuta opposizione.
Relativamente ai pignoramenti verso terzi, la categoria giuridica è contemplata all'interno del programma, ma al termine dell'inserimento dati si apre un alert che impedisce la prosecuzione in considerazione della mancanza di un decreto ingiuntivo o di un precetto. Tuttavia per l'Azienda non è possibile inserire preventivi decreti ingiuntivi o precetti essendo essa stessa terzo. Inoltre per quest'ultima ragione non viene generato rischio di soccombenza; pertanto si fa richiesta di chiarire se tali giudizi vadano omessi nel procedimento di inserimento dati.	Sono state apportate modifiche al sistema al fine di permettere all'utente la possibilità di inserire un pignoramento verso terzi anche se per il fascicolo giudiziario in essere non è previsto né decreto ingiuntivo né atto di precetto. Inoltre per questa tipologia di domanda non sarà prevista valutazione di soccombenza.
Dove si censisce il legale occorre che, se presente il Codice fiscale non sia necessario valorizzare altri dati, in quanto negli atti giudiziari e solo in essi, è obbligatorio il CF del legale, che a volte manca nelle mere diffide e/o richieste di conciliazione e/o messe in mora. Tra i dati richiesti come obbligatori figura anche la data di nascita dell'avvocato che, se possibile, si suggerisce di eliminare in quanto non nota	In merito a questa richiesta, purtroppo non è possibile eliminare l'obbligatorietà per la data e il luogo di nascita dell'avvocato in quanto campo necessario per il calcolo automatico del codice fiscale dello stesso. In questo modo si riesce a mantenere un'anagrafica quanto più pulita possibile, limitando al minimo l'errore umano che potrebbe verificarsi in fase di inserimento dei codici fiscali. In ogni caso l'informazione data di nascita è comunque consultabile sui siti di albo online; a tale proposito, per agevolare il lavoro di ricerca info dei legali da inserire, verrà creato un apposito link sul portale SoReSa.
Deve essere data la possibilità all'operatore di poter collegare vari atti giudiziari alla singola diffida (Es. Più eredi che intraprendono singole azioni risarcitorie, o azioni risarcitorie nei confronti di più operatori intraprese in tempi diversi).	La richiesta è stata presa in carico dal gruppo di lavoro ed è stata implementata questa nuova funzionalità. L'utente avrà dunque la possibilità di associare più fascicoli giudiziari alla stessa lettera di diffida.
Nell'inserimento dei dati delle diffide dovrebbe esserci un automatismo che faccia andare avanti dove si possano aggiungere eventuali atti giudiziari, basterebbe inserire "Aggiungi atto giudiziario a diffida".	La richiesta è stata presa in carico dal gruppo di lavoro; è stato predisposto un apposito pulsante che permetterà all'utente di associare il fascicolo giudiziario alla diffida direttamente dalla schermata di inserimento dati diffida.
I dati inseriti in LEGAL APP possano essere automaticamente trascritti e/o esportati nel programma SIMES di monitoraggio dei sinistri in Sanità.	L'interfacciamento tra i due sistemi rientra tra gli sviluppi futuri già pianificati, così come l'interfacciamento con il processo telematico.

Il sistema non elabora le diffide ai fini della contabilizzazione, bensì solo gli atti giudiziari. Si precisa che sono state inserite le diffide registrate-notificate agli atti del Servizio. A riguardo si fa presente che l'Azienda ha, per gli anni precedenti, contabilizzato anche gli atti extra-giudiziari.	Si precisa che le lettere di diffida in quanto atti stragiudiziali rientrano nella categoria del rischio di soccombenza possibile - remoto, e quindi non oggetto di valutazione economica in termini di variazione fondo rischi e accantonamenti. Al più l'informazione verrà presa in considerazione in termini di nota integrativa annessa all'inserimento. Per questo motivo nella piattaforma di monitoraggio del contenzioso regionale non saranno prese in considerazione per le valutazioni da parte del GEF.
---	---

Chiarimenti in merito alla corretta attribuzione dei contenziosi per responsabilità civile con o senza assicurazione. Categorie C1 e C2.

FATTISPECIE	DEFINIZIONE/TIPOLOGIA	CHIARIMENTO
Franchigia Aggregata	L'ammontare fino a concorrenza del quale, l'Azienda assume a suo carico il pagamento di tutte le somme liquidate per il risarcimento dei danni relativi ai sinistri rientranti in un determinato periodo assicurativo annuo. <u>Soltanto dopo che il totale dei risarcimenti pagati avrà esaurito il valore della franchigia aggregata, gli Assicuratori risponderanno delle ulteriori somme liquidate.</u>	Se l'azienda sanitaria ha stipulato un contratto di assicurazione con Franchigia Aggregata, tutti gli accantonamenti per tali tipologie di procedimenti andranno appostati nella Categoria C.2 – Autoassicurazione – fino a copertura del massimale previsto; mentre il rimborso della restante parte ricadrà in capo all'assicurazione. Quindi gli utilizzi fino a concorrenza della franchigia andranno appostati nella Categoria C.2.
Procedimenti giudiziari che superano il massimale assicurativo	In tale categoria rientrano tutte le tipologie di <u>procedimenti giudiziari che in termini di valore superano il massimale assicurativo.</u>	Per tutti i procedimenti giudiziari il cui importo supera il massimale assicurativo, gli accantonamenti andranno appostati nella Categoria C.1 – Risarcimento danni (morte – responsabilità professionale – ecc.).
Autoassicurazione	<u>Accantonamento di fondi generati nel processo di gestione attuato in vista di eventi futuri imprevedibili, per i quali non è conveniente ricorrere alla copertura assicurativa tradizionale.</u>	Tutti i procedimenti fino a concorrenza dell'importo del fondo andranno appostati in C.2 Autoassicurazione - , mentre gli importi superiori al valore del fondo, che eventualmente verranno pagati, contabilmente sono da <u>considerare sopravvenienze passive.</u>
Procedimenti giudiziari non coperti né da Assicurazione né da Autoassicurazione	In tale categoria rientrano tutte le tipologie di procedimenti giudiziari che risarciscono danni pregressi non coperti da nessuna tipologia di assicurazione o autoassicurazione.	Tutti i procedimenti giudiziari che risarciscono danni pregressi non coperti né da Assicurazione, né da Autoassicurazione andranno appostati nella Categoria C.1 – Risarcimento danni (morte – responsabilità professionale – ecc.).